

18 LUGLIO 2024

**AREA DIREZIONE**

OGGETTO: **SETTORE SANBÀPOLIS:** ACCORDO SULLA TITOLARITÀ DELLA LICENZA D'USO DEL SOFTWARE "POOLGEST" E DEL DATABASE AD ESSO COLLEGATO CONTENENTE I DATI DEGLI ISCRITTI AL CENTRO, UTILIZZATI NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO DI GESTIONE DELLA ZONA ADIBITA A PALESTRA DI ARRAMPICATA INDOOR E DEGLI AMBIENTI STRUMENTALI ALLA STESSA, DEL CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE, DELLA SALA FITNESS, SOPPALCO E DEGLI SPAZI UFFICI, AMBULATORI E MAGAZZINI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "SANBÀPOLIS".

**C.I.G.: B16FC4C1C0**

Premesso che

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante: "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari ivi compresi il servizio alloggiativo e i servizi di carattere culturale e sportivo;

Opera Universitaria è proprietaria del centro Polifunzionale denominato "Sanbapolis", in via della Malpensada a Trento, in prossimità dello studentato San Bartolomeo, destinato a sede di attività culturali e sportive;

con determinazione n. 94 di data 29 aprile 2024 è stato autorizzato l'affidamento del servizio di gestione della zona adibita a palestra di arrampicata indoor e degli ambienti strumentali alla stessa, del campo di gioco polivalente, della sala fitness, soppalco e degli spazi uffici, ambulatori e magazzini all'interno del complesso immobiliare denominato "Sanbapolis" ad Ascoop soc. coop con sede legale in Tione (TN) via Damiano Chiesa, 2/A - codice fiscale e Partita IVA n. 00443110226 con decorrenza dall'1° maggio 2024 e scadenza fissata al 31 agosto 2024;

per mero errore materiale Ascoop s.c. non ha effettuato, in passato, la corretta migrazione della licenza d'uso del software "PoolGEST" a Opera Universitaria (sebbene la stessa ne abbia sostenuto le spese, come da Determinazione n. 222/2020);

attualmente, dunque, la licenza d'uso del software è intestata ad Ascoop s.c.;

si rende pertanto necessario definire la titolarità della licenza d'uso del software "PoolGEST", prodotto dalla Ditta Siteland s.r.l. e concesso in licenza d'uso a rinnovo annuale, utilizzato nell'esecuzione dell'appalto per la gestione degli accessi alle palestre, individuando conseguentemente su quale delle Parti ricada la spesa per il canone annuo di manutenzione dello stesso nonché del database contenente i dati degli iscritti;

pertanto Ascoop s.c. intende riconoscere, mediante la sottoscrizione dell'atto il cui schema è allegato al presente provvedimento (all. 1):

- la proprietà in capo a Opera Universitaria del database contenente i dati degli iscritti, ceduto a Opera da Ascoop s.c. nel trasferimento generale del complesso Sanbapolis;
- la titolarità dei dati trattati e conservati all'interno del software in uso in capo a Opera Universitaria; e si è convenuto che Opera integri la designazione a "Responsabile esterno dei dati" di Ascoop s.c., che la stessa si impegna a sottoscrivere.

Le eventuali modifiche o integrazioni di natura straordinaria al software in uso che si rendessero necessarie per meglio rispondere alle esigenze dell'utenza o per migliorare il servizio reso alla stessa, saranno a carico di Opera Universitaria. Le spese per tali eventuali modifiche o integrazioni rientrano tra le spese di ordinaria manutenzione a carico dell'appaltatore come da art. 3.3 del Capitolato speciale d'appalto. Le proposte di modifica del software potranno essere avanzate da Ascoop s.c. unitamente ad una stima delle ore necessarie per apportare le stesse. Dette modifiche dovranno essere approvate da Opera Universitaria;

Il trasferimento, oggetto dell'atto in approvazione (sottoposto a verifica da parte del RPD/DPO, individuato con determinazione n. 77 di data 5 aprile 2023), ha natura perpetua e non sono previste spese a carico di Opera connesse all'accordo, essendo l'imposta di bollo a carico di Ascoop soc. coop. ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 c. 1 della l.p. 23/90.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, è individuato nella figura del Direttore di Opera Universitaria.

Si dà atto che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

### **IL DIRETTORE**

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" e ss.mm.;
- visto il regolamento sulle "funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione;
- visto il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 ed il Decreto Legislativo n. 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

### **DETERMINA**

1. di prendere atto che la titolarità della licenza d'uso del software "PoolGEST", prodotto dalla Ditta Siteland s.r.l., spetta a Opera Universitaria, unitamente al sistema generale e al database, come da schema di atto allegato al presente provvedimento (all. 1);
2. di stabilire che le eventuali modifiche o integrazioni di natura straordinaria al software in uso che si rendessero necessarie per meglio rispondere alle esigenze dell'utenza o per migliorare il servizio

reso alla stessa, saranno a carico di Opera Universitaria. Le spese per tali eventuali modifiche o integrazioni rientrano tra le spese di ordinaria manutenzione a carico dell'affidatario del servizio di gestione della zona adibita a palestra di arrampicata indoor e degli ambienti strumentali alla stessa, del campo di gioco polivalente, della sala fitness, soppalco e degli spazi uffici, ambulatori e magazzini all'interno del complesso immobiliare denominato "Sanbàpolis" (attualmente Ascoop soc. coop.), ex art. 3.3 del Capitolato speciale d'appalto;

3. di prendere atto che il trasferimento del Software di cui al punto 1 e del database ad esso collegato ha natura perpetua;
4. di prendere atto che non sono previste spese connesse all'atto per cui non si rende necessario acquisire il Codice Unico di Progetto ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

IL DIRETTORE  
dott. Gianni Voltolini

n. all.: 1

RAGIONERIA VISTO

---